



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI IMPERIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	xxxxxxl	xxxxxxxxx	Presidente
<input type="checkbox"/>	xxxxxxx	xxxxxx	Relatore
<input type="checkbox"/>	xxxxxx	xxxxxxxxx	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 115/2019
depositato il 08/05/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL501040xxxx/2018 IRPEF-ALTRO 2010
contro:
AG. ENTRATE.DIREZIONE PROVINCIALE IMPERIA

proposto dal ricorrente:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

difeso da:
.CORRENTE ALBERTO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SANREMO IM

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 115/2019

UDIENZA DEL

25/03/2021 ore 09:05

N° 54/2022

PRONUNCIATA IL:

25/03/2021

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA II

24/03/2022

Il Segretario

La Guardia di Finanza Compagnia di XXXXXXXX in data 21/12/2011 ha iniziato un controllo a carico del sig XXXXXXXXXXXX, odierno ricorrente, per il periodo dal 01/01/2009 al 21/12/2011 ottenendo l'autorizzazione alle indagini finanziarie anche con riferimento ai conti correnti intestati al padre sig XXXXXXXXXXXXXXXX e alla madre XXXXXXXXXXXX.

In esito alla verifica è stato emesso processo verbale di constatazione redatto data 03/11/2014 con il quale è stato disconosciuto il regime fiscale previsto per gli operatori agrituristici

A seguito dell'instaurato contraddittorio ed a seguito dell'attività istruttoria svolta l'Ufficio ha ritenuto che il sig XXXXXXXXXXXX non avesse i requisiti per poter fruire delle agevolazioni previste dalla legge 413/1991 per gli operatori agrituristici configurando l'attività svolta dallo stesso come



attività di ristorazione vera e propria e come attività principale svolta dal contribuente che, invece, avrebbe dovuto essere e restare l'attività principale volta.

Veniva pertanto notificato al ricorrente, l' avviso di accertamento in epigrafe in materia e il reddito dell'attività di agriturismo è stato rideterminato quale reddito d'impresa.

Avverso tale atto di accertamento è insorto il contribuente con preventiva richiesta di sospensione dell'atto impugnato rassegnando le seguenti conclusioni.

In via principale, sotto il profilo di legittimità dichiarare nullo l'atto impugnato perché emesso oltre i rituali termini ordinari di prescrizione;

In via di primo subordine, sotto il profilo di legittimità dichiarare nullo l'atto impugnato in



quanto emesso in mancanza di indicazione della norma in relazione ad utilizzi misto della stessa così da impedite il diritto alla difesa per incomprensibilità della metodologia utilizzata;

In via di secondo subordine, sotto il profilo di legittimità dichiarare nullo l'atto impugnato per difetto di motivazione

In via di terzo subordine, sotto il profilo di legittimità dichiarare nullo l'atto impugnato per violazione dell'obbligo di esporre motivazione rinforzata dopo la presentazione delle memorie difensive.

In via del tutto subordinata sotto il profilo del merito

-annullare le pretese dell'ufficio riguardo l'imputazione al ricorrente delle risultanze delle indagini finanziarie operato sui conti di terzi;



- escludere dal computo delle imputazioni delle movimentazioni bancarie presunte non giustificate tutte le operazioni agevolmente riconducibili alla parte agricola;
- Ritenere validi e riconosciuti i costi documentati relativi a personale dipendente e ammortamenti;
- Ritenere giustificate le movimentazioni bancarie sia in entrata che in uscita per le quali sono stati indicati i beneficiari ;
- escludere dal computo delle imputazione l'ammontare delle spese per il sostentamento familiare almeno sulla base dei dati Istat
- Riconoscere la natura di agriturismo, paura mai contattata dall' regione Liguria, dell'azienda con l'applicazione dei relativi regimi fiscali



L'Ufficio, costituitosi con controdeduzioni e richiesta di parziale estinzione del giudizio per

cessazione parziale della materia del contendere depositate in data 7 giugno 2019, ha confermato buona parte del proprio operato ma aderendo al costato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia di Irap nella disciplina del “ raddoppio dei termini “ di accertamento conseguente il superamento delle soglie di rilevanza penale di cui all’art 4 del D. Lgs 74/2004 ha proceduto per tale imposta ad emettere un provvedimento di autotutela parziale.

L'Ufficio pertanto, affermata la legittimità dell'accertamento ed infondatezza/irrilevanza delle contestazioni di parte ricorrente ovvero la corretta applicazione delle disposizioni normative regolamentanti la fattispecie in questione, ad eccezione di quanto oggetto di autotutela, ha rassegnato le seguenti conclusioni :



- 1) Dichiarare, ai sensi dell'art 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere per i motivi esposti in materia di Irap
- 2) Il rigetto del ricorso poiché infondato e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
- 3) Il rigetto dell'istanza di sospensione cautelare o in subordine, la prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa

All'udienza chiamata per la sospensione la relativa istanza veniva accolta.

La causa chiamata per la discussione all'udienza del 03/12/2019 veniva rinviata, su congiunta istanza delle parti, al fine di verificare l'ipotesi di conciliazione giudiziale. Il ricorrente ha depositato in data 25 novembre 2019 una memoria con cui ha

preso atto della autotutela parziale in punto IRAP
nonché ulteriore successiva memoria illustrativa in
data 12/11/2020 ribadendo tutte le difese in atti.
Anche parte resistente ha depositato proprie
memorie illustrative in data 19 novembre 2020.

Il giudizio è incorso nella sospensione dovuta al
Covid e, in mancanza di conciliazione, la causa
perviene in decisione in esito all'udienza di
discussione del 25/03/2021

Osserva pregiudizialmente la Commissione come
nell'accertamento in questione vi sia un vizio di
fondo che rende illegittimo l'intero accertamento e
che rende superfluo ed assorbito l'esame delle
ulteriori doglianze

E infatti lo stesso si è basato anche sulle risultanze
delle indagini finanziarie eseguite sui conti
correnti del padre e della madre del ricorrente



(peraltro le movimentazioni sul conto di quest'ultima non sono state riconosciute dall'ufficio riconducibili al ricorrente) senza che costoro siano stati sottoposti a verifica personale pur svolgendo attività in proprio e in presenza di cospicue movimentazioni bancarie ; manca un qualsivoglia elemento da cui si possa ritenere tali conti riconducibili all'attività svolta dal ricorrente. Ne risulta vi fosse delega in capo al ricorrente una delega per operare su tali conti bancari ne è stato esplicitato dai verificatori il motivo, al di là del rapporto di familiarità a giustificazione di un ovvio rapporto collaborativo nell'attività del ricorrente , per poter ritenere tali conti, e precipuamente quello del padre XXXXXXXXXXXXXXX titolare di autonoma Partita Iva, connessi ed inerenti al reddito del contribuente. Sono stati



pertanto presi in considerazione elementi estranei all'oggetto della verifica.

Non si è verificato nel caso di specie l'inversione dell'onere della prova non potendosi affermare l'esistenza della presunzione. Tali considerazioni delegittimano l'intero operato dei verificatori e sono da ritenersi assorbenti rispetto ad ogni altra lagnanza svolta da parte ricorrente e tali da sollevare la Commissione dall'esame delle ulteriori rimostranze.

E' pur vero che nel corso del giudizio è intervenuta una proposta di conciliazione da parte dell'Ufficio contenente l'esclusione delle movimentazioni bancarie presenti sul conto del padre e della madre (ciò che peraltro conforta il tenore della presente decisione) ma la stessa non è stata accettata (così come la controproposta avanzata dal ricorrente con



nota depositata il 26/agosto 2020) per cui ciò non può incidere sul vizio originario sopra evidenziato che è da ritenersi tale da travolgere l'intero accertamento.

Il ricorso va pertanto accolto e considerato che l'accoglimento del ricorso è collegato esclusivamente a motivi procedurali le spese di lite vengono interamente compensate.

P.Q.M

La Commissione Tributaria Provinciale di Imperia dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente al tributo Irap per l'anno 2010.

Accoglie per il resto il ricorso.

Compensa interamente tra le parti le spese processuali

Così deciso in Imperia il 25/03/2021

Il Relatore,

Il Presidente